

Accordo fra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento delle imprese di navigazione

Scambio di note: 10 maggio 1958
Entrato in vigore il 30 luglio 1958

Con lo scambio di note del 10 maggio 1958 il Presidente della Delegazione svizzera e il Presidente della Delegazione portoghese hanno concluso un accordo concernente il trattamento delle imprese di navigazione. Facciamo seguire il testo della nota svizzera che comprende quello della nota portoghese.

Nota svizzera

*Il Presidente della
Delegazione Svizzera*

Signor Presidente,

Mi prego di dichiarare ricevuta la Vostra lettera, data oggi, del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi allo scambio di opinioni, conclusosi oggi, tra le nostre Delegazioni e, soddisfacendo a un desiderio svizzero, Vi confermo che è stato stabilito il seguente accordo:

Alle imprese svizzere di navigazione e alle navi svizzere, con i loro passeggeri e le loro merci, non saranno applicati, entro i limiti del territorio portoghese, metropolitano, delle isole adiacenti e d'oltre mare, né diritti o tasse, né condizioni o restrizioni, maggiori di quelli applicabili alle navi portoghesi, o straniere, ai loro passeggeri e alle loro merci.

Detta uguaglianza di trattamento si darà, segnatamente, per la libertà d'accedere e di usare i porti, per il godimento di tutte le varie agevolazioni concernenti l'attribuzione dei posti d'attracco, per il caricamento e lo scaricamento, per i diritti e le tasse, di qualsiasi genere, che gravano le navi, le loro merci o i loro passeggeri e che sono riscossi in nome e per il conto del Governo, delle pubbliche autorità, dei Concessionari o di un qualsiasi ente.

Pari trattamento sarà consentito in Svizzera, nella navigazione fluviale, alle imprese di navigazione e alle navi portoghesi, ai loro passeggeri e alle loro merci.

RU 1958 785

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

Il trattamento nazionale, o quello della nazione più favorita, non concerne tuttavia:

- a. l'applicazione delle leggi speciali che concernono la marina mercantile nazionale e che sono intese a incrementare, mediante premi e agevolanze particolari, la costruzione di nuove unità e l'esercizio della navigazione;
- b. i favori concessi alle società degli sport nautici;
- c. l'esercizio del servizio marittimo nei porti, nelle rade o lungo le spiagge – detto servizio comprendendo: il rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza e il salvataggio marittimi –;
- d. l'emigrazione e il trasporto di emigranti;
- e. il traffico interportuale nell'ambito territoriale di ognuna delle due Alte Parti contraenti, compresi i Territori dipendenti e quelli d'oltre mare, il quale traffico continuerà a essere retto dalle leggi vigenti, ora o in futuro, nello Stato in questione;
- f. la pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti.

L'accordo, recato sopra, entrerà in vigore, provvisoriamente all'atto della firma e, definitivamente, al momento della sua approvazione, conforme alle disposizioni costituzionali, da parte dei due Paesi. Detta approvazione sarà accertata mediante uno scambio di note tra il Ministero portoghese degli affari esteri e la Legazione di Svizzera a Lisbona.

Vi prego di volermi confermare il Vostro consenso a quanto precede.»

Vi conformo il mio consenso a quanto precede.

Gradite, signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

(Segue la firma)